



informativa
per l'amministrazione
del Personale



Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 092 – 02 MARZO 2017

AMMINISTRAZIONE PERSONALE
AMMINISTRAZIONE PERSONALE

SETTORE

Varie

**“MILLEPROROGHE” 2017:
LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO**

RIFERIMENTI

- Legge n. 19 del 27 febbraio 2017

IN SINTESI

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, la Legge n. 19 del 27 febbraio 2017 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, contenente “Proroga e definizione di termini” (c.d. “Milleproroghe”).

La Legge n. 19 è in vigore dal 1° marzo 2017.

EDITORIA COLLEGATA



INFORMATIVA
SULLA NORMATIVA
COMUNITARIA

mpilmondoPaghe

**SCHEDA lavoro
OPERATIVE**



RIPRODUZIONE VIETATA



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 è stata pubblicata la Legge n. 19 del 27 febbraio 2017 di conversione, con modificazioni, del **Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016** (cosiddetto “Milleproroghe” – cfr. Aggiornamento AP [n. 026/2017](#)) che rinvia alcune misure in materia di lavoro.

Di seguito si analizzano le disposizioni di interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta.

AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

L'art. 3, comma 1, dispone la proroga, al **31 dicembre 2017**, della possibilità, per le **imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa** che abbiano già completato la fruizione “ordinaria” della cassa integrazione straordinaria, di ricorrere ad un **ulteriore periodo di CIGS**, della durata massima di 12 mesi (cfr. Aggiornamenti AP [n. 407/2016](#) e [445/2016](#)).

Il trattamento in questione viene autorizzato:

- in deroga alle norme che disciplinano la durata della CIGS, entro il limite massimo di spesa di 117 milioni di euro per l'anno 2017;
- previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, qualora l'impresa presenti un piano finalizzato alla rioccupazione dei lavoratori concordato con la Regione.

Preme ricordare, a riguardo, che le aree di crisi industriale complessa riconosciute dal Ministero sono:

- Lazio: Rieti, Frosinone;
- Puglia: Taranto;
- Toscana: Piombino, Livorno;
- Friuli Venezia Giulia: Trieste;
- Sicilia: Termini Imerese, Gela;
- Molise: Isernia, Boiano, Campochiaro, Venafro;
- Marche-Abruzzo: Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno;
- Sardegna: Portovesme, Porto Torres;
- Liguria: Savona;
- Umbria: Terni-Narni.

REGISTRI DEGLI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI E BIOLOGICI

L'art. 3, comma 2, dispone la proroga, fino ai **12 mesi successivi** all'adozione del decreto interministeriale che definisce le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, della vigenza delle attuali disposizioni relative ai **registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici**.

Preme ricordare, a riguardo, che le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro) sono state definite con il Decreto n. 183/2016, operativo sull'infrastruttura informatica dell'INAIL dal 12 ottobre 2016 (cfr. Aggiornamento AP [n. 391/2016](#)).

Ne consegue, pertanto, che il termine in esame è prorogato al **12 ottobre 2017**.

DIPENDENTI DA PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

L'art. 3, comma 2-bis, stabilisce che il **trattamento straordinario di integrazione salariale** concesso in favore dei lavoratori dipendenti dai partiti e movimenti politici e dalle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, possa essere **prorogato o rinnovato**, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, nel limite di spesa di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'INAIL A FINI STATISTICI E INFORMATIVI

L'art. 3, comma 3-bis dispone lo **slittamento dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017** del termine di **decorrenza dell'obbligo di trasmissione all'INAIL, da parte dei datori di lavoro, della comunicazione a fini statistici e informativi** contenente i dati relativi agli infortuni che comportano **l'assenza dal lavoro di almeno un giorno**, escluso quello dell'evento, disciplinato dall'art. 18, comma 1-bis, D.Lgs n. 81/2008 (cfr Aggiornamento AP [n. 391/2016](#)).

OBBLIGO DI ASSUNZIONE DISABILI

L'art. 3, comma 3-ter, dispone la proroga, **al 1° gennaio 2018**, dell'entrata in vigore dell'obbligo, per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, di avere in forza, **contestualmente** al raggiungimento del limite di 15 lavoratori computabili, un disabile (cfr. Aggiornamento AP [n. 487/2016](#)).

In altre parole, **dal 1° gennaio 2018** risulta abrogata la disposizione (art. 3, comma 2, della Legge n. 68/1999) in base alla quale per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti (nonché per i partiti politici, sindacati, ecc.) l'obbligo di assumere un disabile sorge soltanto nel momento in cui si procede ad una nuova assunzione. Data tale data, pertanto, per i suddetti datori di lavoro l'obbligo di assumere un disabile scatta automaticamente, senza necessità di attendere la nuova assunzione.

LIBRO UNICO DEL LAVORO

L'art. 3, comma 3-quater, dispone la proroga, **al 1° gennaio 2018**, dell'obbligo di tenuta del LUL, in modalità telematica, presso il Ministero del Lavoro (cfr. Aggiornamento AP [n. 330/2015](#)).

Il Ministero del Lavoro, con apposito decreto, definirà le modalità tecniche ed organizzative per la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel LUL.

DIS-COLL

L'art. 3, comma 3-octies, riconosce, **fino al 30 giugno 2017**, l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), iscritti alla Gestione Separata dell'INPS, non pensionati e privi di partita IVA, in relazione agli **eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017**, nel limite di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017.

OPZIONE AGEVOLAZIONE LAVORATORI IMPATRIATI

L'art. 3, comma 3-novies, dispone la **proroga al 30 aprile 2017**, del termine per esercitare l'opzione **per l'agevolazione fiscale prevista**, a favore dei **lavoratori che rientrano in Italia, dal D.Lgs n. 147/2015, art. 16, comma 4**. Per le modalità di esercizio della predetta opzione l'Agenzia delle Entrate dovrà emanare uno specifico Provvedimento entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento Milleproroghe, pertanto il 31 marzo 2017.

Come noto, la Legge di Stabilità 2016 ha prorogato al 31 dicembre 2017 l'insieme dei benefici fiscali previsti nella Legge n. 238/2010, ma solo per i **sogetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015**.

In alternativa a quanto sopra è stato stabilito che, i lavoratori in possesso dei requisiti previsti, potessero **optare per l'agevolazione fiscale prevista dal D.Lgs n. 147/2015, articolo 16, comma 4** (agevolazione per i c.d. **lavoratori impatriati**; cfr. Aggiornamento AP [n. 1/2016](#)).



Si ricorda per i lavoratori impatriati, i redditi di lavoro dipendente sono imponibili ai fini IRPEF nella misura del

- 70% per l'anno 2016 (cfr. Aggiornamenti AP n. [341/2015](#)) e [n. 291/2016](#));
- 50% per l'anno 2017 (cfr. Aggiornamenti AP [n. 500/2016](#)).

Con il Provvedimento n. 46244/2016 (cfr. Aggiornamento AP [n. 166/2016](#)), l'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'esercizio dell'opzione andava effettuato:

- per il lavoratori **dipendenti**, mediante **richiesta scritta** da presentare al datore di lavoro entro il 30 giugno 2016;
- per i lavoratori **autonomi** o per coloro che hanno avviato un'attività d'impresa, tramite la **dichiarazione dei redditi** relativa all'anno d'imposta 2016.

TERREMOTO CENTRO-ITALIA: SUSSIDI OCCASIONALI ESENTI FINO AL 31.12.2017

L'articolo 14, comma 3, estende **fino al 31 dicembre 2017 l'esclusione dalla base imponibile IRPEF** dei **sussidi occasionali**, delle **erogazioni liberali** o dei **benefici** di qualsiasi genere, concessi

- sia da parte dei datori di lavoro privati **a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016**,
- sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.

L'esenzione dei predetti importi era originariamente prevista fino al 31 dicembre 2016 (cfr. Aggiornamento AP [n. 416/2016](#)).

